

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2017

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### Sentenza [N.A. contro la Svizzera](#) del 30 maggio 2017 (n. 50364/14)

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rinvio coatto in Sudan*

Il ricorrente ha sostenuto che il suo rinvio coatto in Sudan è contrario agli articoli 2 e 3 CEDU. La Corte ha ritenuto che le attività politiche del ricorrente in esilio, che si sono limitate alla semplice partecipazione alle attività dell'opposizione in esilio, non sono sufficienti ad attirare l'attenzione dei servizi di sicurezza sudanesi. In caso di un suo ritorno in Sudan, il ricorrente non corre quindi alcun pericolo di essere sottoposto a maltrattamenti o tortura. Nessuna violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).<sup>1</sup>

### Sentenza [A.I. contro la Svizzera](#) del 30 maggio 2017 (n. 23378/15)

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rinvio coatto in Sudan*

Il ricorrente ha sostenuto che il suo rinvio coatto in Sudan è contrario agli articoli 2 e 3 CEDU. La Corte ha ritenuto possibile che con le sue attività politiche il ricorrente in esilio possa aver attirato l'attenzione dei servizi di sicurezza sudanesi, i quali potrebbero sospettare che il ricorrente faccia parte di un'organizzazione dell'opposizione. Ha quindi constatato l'esistenza di motivi ragionevoli per credere che una volta arrivato all'aeroporto di Khartoum corra il rischio di essere arrestato, interrogato e torturato, eventualità che gli rende impossibile ristabilirsi nel Paese. Violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

### Sentenza [M.O. contro la Svizzera](#) del 20 giugno 2017 (n. 41282/16)

*Divieto di tortura (art. 3 CEDU); Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); rinvio coatto in Eritrea*

Il ricorrente ha sostenuto che il suo rinvio coatto in Eritrea è contrario agli articoli 3 e 4 CEDU. La Corte ha osservato che nelle loro decisioni accuratamente motivate le autorità competenti in materia d'asilo e il Tribunale amministrativo federale hanno giudicato inattendibili le allegazioni del ricorrente. La Corte ritiene che non rientri tra i suoi compiti sostituire la sua valutazione dei fatti a quella dei tribunali interni, i quali solitamente sono nella posizione migliore per valutare gli elementi di prova. Ha quindi confermato l'analisi effettuata dalle autorità svizzere. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). In ragione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha deciso di non entrare nel merito della presunta violazione dell'articolo 4 CEDU (unanimità).

---

<sup>1</sup> Domanda di riesame pendente dinanzi alla Grande Camera, presentata dal ricorrente.

**Sentenza [Y. contro la Svizzera](#) del 6 giugno 2017 (n. 22998/13)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); pubblicazione di documenti che sottostanno al segreto istruttorio; multa*

Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa per aver pubblicato, nell'ambito della sua attività di giornalista, informazioni protette dal segreto istruttorio (art. 293 CP); l'inchiesta riguardava presunti atti pedofili. Dinnanzi alla Corte EDU ha sostenuto che tale multa ha violato il suo diritto di espressione. La Corte ha stabilito, tra le altre cose, che i dettagli citati nell'articolo in questione non erano necessari per raggiungere gli scopi addotti e che pertanto la loro pubblicazione non era giustificata da un interesse pubblico e denotava invece una tendenza al sensazionalismo. Il contributo dell'articolo al dibattito pubblico è stato molto limitato e ha rischiato di influenzare la procedura penale. L'articolo avrebbe inoltre descritto esplicitamente e dettagliatamente le violazioni dell'integrità sessuale subite dalle vittime presumibilmente minorenni rivelando estratti della documentazione dell'inchiesta. Secondo la Corte, in applicazione dell'articolo 8 CEDU tali informazioni richiedevano un alto grado di protezione. Ha inoltre considerato che i tribunali interni hanno soppesato con attenzione gli interessi contrapposti, con un occhio di riguardo per quelli delle vittime presumibilmente minorenni. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

**Decisione [M.M. contro la Svizzera e l'Italia](#) del 23 maggio 2017 (n. 70311/14)**

*Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); trasferimento Dublino in Italia*

Invocando gli articoli 3 e 8 CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto che un loro eventuale trasferimento Dublino in Italia li esporrebbe al rischio di affrontare condizioni di vita incompatibili con tali disposizioni, soprattutto tenendo conto dello stato di salute del terzo ricorrente. La Corte ha fatto notare che il 1° aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha sospeso la procedura di espulsione e ha deciso di riesaminare la domanda di asilo dei ricorrenti, che quindi non corrono più il rischio di essere espulsi e inviati in Italia. Ha inoltre aggiunto che per ogni decisione della SEM riguardo a questa domanda di asilo può essere presentato un ricorso, che di regola ha effetto sospensivo e che i ricorrenti hanno già beneficiato di tale effetto durante la procedura dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. La Corte ha quindi concluso che il caso è liquidato. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

**Decisione [E.T. e N.T. contro la Svizzera e l'Italia](#) del 30 maggio 2017 (n. 79480/13)**

*Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); trasferimento Dublino in Italia*

I ricorrenti hanno sostenuto che un loro eventuale trasferimento Dublino in Italia costituirebbe una violazione degli articoli 3 e 8 CEDU. Invocando l'articolo 13 CEDU in combinazione con gli articoli 3 e 8 CEDU, hanno inoltre aggiunto di non aver avuto la possibilità di un ricorso effettivo. La Corte ha constatato che il Governo italiano ha confermato di voler alloggiare i ricorrenti in un'istituzione della rete SPRAR (*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*). In più, la Corte confida nel fatto che, in vista del trasferimento, le autorità svizzere informeranno quelle italiane per far sì che i ricorrenti siano accolti in modo adatto, ovvero

tenendo conto dell'età del bambino, e che possano rimanere insieme. La Corte ha giudicato irricevibili i ricorsi in quanto chiaramente infondati (unanimità).

### **Decisione [Dörig contro la Svizzera](#) del 27 gennaio 2017 (n. 22460/12)**

*Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU)*

Il ricorrente è stato informato via posta dalla Cancelleria, sul fatto che è scaduto il termine per la presentazione di osservazioni relative alla memoria del Governo senza che egli avesse richiesto un prolungamento. Poiché il ricorrente non ha risposto a tale lettera, la Corte ha concluso che quest'ultimo non è più interessato ad andare avanti col ricorso. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

## **II. Sentenze e decisioni contro altri Stati**

### **Sentenza [Tagayeva e altri contro la Russia](#) del 13 aprile 2017 (n. 26562/07 e altri 6)<sup>2</sup>**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); Comportamento delle autorità russe durante la presa di ostaggi di Beslan*

Il caso riguarda l'attacco terroristico del settembre 2004 in una scuola di Beslan, nell'Ossezia del Nord, che causò la morte di 330 persone (tra cui più di 180 bambini) e 750 feriti. Il ricorso è stato presentato da 409 cittadini russi che accusavano le autorità del Paese di aver reagito all'attacco sbagliando su più fronti.

La Corte ha ritenuto che le autorità russe disponevano di informazioni sufficienti e precise che indicavano un imminente attacco terroristico in un istituto scolastico della regione. Tuttavia, secondo la Corte, non hanno preso le misure necessarie a prevenire o ridurre il rischio di cui erano a conoscenza. Violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

Riguardo all'obbligo di indagine, la Corte ha concluso che quest'ultima non è stata «efficace» in quanto non ha permesso di determinare se, tenuto conto delle circostanze, la violenza impiegata dalle autorità di sicurezza russe fosse giustificata o meno. Inoltre, è stato violato anche il diritto della popolazione ad essere informata, dato che alle vittime è stato concesso solo un accesso limitato alla procedura. Violazione della parte procedurale dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

Secondo la Corte, nel pianificare l'azione di salvataggio le autorità russe non hanno provveduto a ridurre al minimo i rischi per la vita delle persone coinvolte. Violazione dell'articolo 2 CEDU (5 voti contro 2).

Infine, la Corte ha ritenuto che, in considerazione degli indennizzi già versati alle vittime e alle procedure interne attuate per determinare le circostanze degli eventi, non sussiste alcuna violazione dell'articolo 13 CEDU (6 voti contro 1).

### **Sentenza [A.P., Garçon e Nicot contro la Francia](#) del 6 aprile 2017 (n. 79885/12, 52471/13 e 52596/13)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); modifica dell'indicazione di genere nel registro di stato civile.*

---

<sup>2</sup> Domanda di riesame pendente dinnanzi alla Grande Camera.

I ricorrenti, tre persone transgender, hanno sostenuto in particolare che siccome l'identità sessuale può essere riconosciuta a livello legale solo a condizione che si stabilisca la presenza di sindrome transessuale o il carattere irreversibile della trasformazione dell'aspetto fisico, i transgender subiscono una violazione del loro diritto alla vita privata. La Corte ha giudicato che nel caso del secondo e del terzo ricorrente sussiste una violazione dell'articolo 8 CEDU, in quanto hanno dovuto provare il carattere irreversibile della trasformazione dell'aspetto fisico (6 voti contro 1). Ha inoltre stabilito che non c'è stata violazione dell'articolo 8 CEDU ai danni del secondo ricorrente per quanto riguarda l'obbligo di dimostrare la presenza di sindrome transessuale, né ai danni del primo in relazione all'obbligo di sottomettersi a una visita medica (unanimità). La Corte ha poi stabilito di non dover valutare le istanze di violazione dell'articolo 14 CEDU in combinazione con l'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1) e dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Simeonovi contro la Bulgaria](#) del 12 maggio 2017 (Nr. 21980/04) (Grande Camera)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un processo equo / diritto di farsi difendere da un avvocato (art. 6 par. 1 e 3 CEDU); condizioni di detenzione; nessun accesso a un avvocato durante il fermo preventivo di polizia*

Invocando l'articolo 3 CEDU, il ricorrente ha contestato le condizioni materiali della sua detenzione e del regime penitenziario. Riferendosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 3, ha sostenuto poi che durante i primi giorni di detenzione non ha avuto accesso a un avvocato.

La Corte ha considerato che le condizioni di detenzione, in aggiunta al regime penitenziario restrittivo e alla durata della sua detenzione (dal 1999), hanno sottoposto il ricorrente a un trattamento inumano e degradante. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Ha poi ritenuto che il diritto del ricorrente a farsi difendere da un avvocato è stato negato durante i primi tre giorni della carcerazione preventiva di polizia. Tuttavia, durante tale periodo non è stato raccolto nessun elemento di prova che avrebbe potuto essere utilizzato più tardi contro il ricorrente nell'ambito della procedura penale. La Corte ha inoltre fatto notare che la condanna del ricorrente non si è basata solo sulla confessione di quest'ultimo, pronunciata in presenza di un avvocato di sua scelta, ma anche su un insieme di prove concordanti. La Corte ha poi tenuto conto del fatto che il caso del ricorrente è stato esaminato da tre istanze che hanno debitamente preso in considerazione le prove raccolte e controllato se i diritti procedurali del ricorrente fossero stati rispettati o meno. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 CEDU (12 voti contro 5).

**Sentenza [Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy contro la Finlandia](#) del 27 giugno 2017 (n. 931/13) (Grande Camera)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di pubblicazione di dati fiscali*

Il caso riguarda il divieto di pubblicazione di una grande quantità di dati fiscali a carattere personale. Da una parte, le società ricorrenti sostengono di aver subito una violazione della loro libertà di espressione e, dall'altra, contestano durata della procedura interna. La Corte ha osservato che i dati in questione erano, sì, accessibili al pubblico, ma solo nel rispetto di regole e garanzie ben specificate. L'accessibilità al pubblico di tali dati, secondo il diritto interno, non significa necessariamente che potevano essere pubblicati senza alcuna restrizione. Nel caso particolare, la pubblicazione li ha resi accessibili in una misura non

prevista dal legislatore. La Corte ha concluso che i tribunali interni hanno trovato il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, tenendo debitamente conto dei principi e dei criteri iscritti nella giurisprudenza. In particolare, concorda con la conclusione dei tribunali interni secondo cui la pubblicazione di dati fiscali nelle modalità in questione non ha contribuito in alcun modo al dibattito pubblico e che tale pubblicazione non era avvenuta esclusivamente a scopo giornalistico. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (15 voti contro 2). La Corte ha tuttavia giudicato inadeguata la durata complessiva delle procedure interne (più di 8 anni). Violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU (15 voti contro 2).

**Sentenza [Ayaquer contro la Francia](#) del 22 giugno 2017 (n. 8806/12)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); condanna per rifiuto di registrare profili del DNA nella banca dati nazionale automatizzata*

Il ricorrente ha contestato la condanna pronunciata nei suoi confronti per aver rifiutato di fornire un campione biologico per la registrazione del suo profilo del DNA, in quanto ritiene che non sia compatibile con l'articolo 8 CEDU. Riguardo alla durata della conservazione dei profili del DNA, la Corte ha stabilito che, siccome il decreto necessario non è ancora stato emanato, la durata di 40 anni rappresenta la normalità, piuttosto che il limite massimo. Inoltre, finora non è prevista alcuna differenziazione in base alla natura e alla gravità del reato commesso. Per quanto concerne la procedura di cancellazione dei profili del DNA, è incontestato che vi possano ricorrere solo le persone sospettate e non quelle condannate. La Corte ha quindi concluso che sia a causa della sua durata che dell'impossibilità di cancellazione, l'attuale regime di conservazione dei profili del DNA non offre sufficiente protezione all'interessato. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri contro la Bosnia-Erzegovina](#) del 27 giugno 2017 (n. 17224/11) (Grande Camera)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna civile per diffamazione*

Il caso riguarda la condanna civile per diffamazione di quattro organizzazioni, le ricorrenti, per aver inviato una lettera alle più alte autorità del loro distretto per lamentarsi della candidatura di M.S. al posto di direttore della radio-televisione multi-etnica. Le ricorrenti hanno sostenuto che la sanzione a loro inflitta nel contesto della responsabilità civile per diffamazione rappresenta una violazione dell'articolo 10 CEDU. La Corte ha constatato che le accuse contenute nella lettera non mettono solo in discussione l'idoneità di M.S. ad assumere la carica di direttore per la quale si era candidato, bensì anche la sua idoneità a esercitare le sue funzioni di responsabile dei programmi culturali di una radio pubblica multi-etnica. La Corte ha inoltre concluso che le ricorrenti non disponevano di una base fattuale sufficiente a sostegno delle critiche avanzate nella lettera nei confronti di M.S. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (11 voti contro 6).

**Sentenza [Klein e altri contro la Germania](#) del 6 aprile 2017 (n. 10138/11 e altri 3)<sup>3</sup>**

*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); imposte e tasse ecclesiastiche*

---

<sup>3</sup> Domanda di riesame pendente dinnanzi alla Grande Camera.

I cinque ricorrenti hanno sostenuto che il prelevamento delle tasse o delle imposte da parte delle Chiese ha dato luogo a una violazione del loro diritto alla libertà di religione. La Corte ha dichiarato irricevibile la maggior parte delle istanze di violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità), in quanto le imposte e le tasse in questione sono state prelevate dalle Chiese di cui sono membri e non dallo Stato. Tuttavia, nel caso del primo ricorrente, la tassa ecclesiastica speciale alla quale è stata assoggettata la moglie è stata dedotta direttamente dall'importo dell'imposta che doveva essere rimborsata al ricorrente, anche se quest'ultimo non era membro della Chiesa in questione. La Corte ha poi constatato che tale detrazione è avvenuta per via della precedente scelta dei due coniugi di sottostare all'imposizione congiunta. Ha inoltre ritenuto che la detrazione non ha causato una perdita finanziaria irreversibile e il ricorrente aveva quindi la possibilità di richiedere un conteggio. La Corte ha dunque concluso che, date le circostanze, la detrazione è stata una modalità proporzionata di riscossione dei debiti fiscali della coppia e non sussiste alcuna violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Bayev e altri contro la Russia](#) del 20 giugno 2017 (n. 67667/09 e altri 2)**

*Libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); divieto legale di promozione dell'omosessualità*

I ricorrenti, tre attivisti per i diritti delle persone omosessuali, hanno contestato una legge russa che vieta la promozione dell'omosessualità. Prima di tutto la Corte ha ritenuto che con l'adozione di tale legge, le autorità russe hanno rafforzato la stigmatizzazione e i pregiudizi nonché incoraggiato l'omofobia; una condotta che non corrisponde ai valori alla base di una società democratica (parità dei diritti, pluralismo e tolleranza). La Corte ha inoltre considerato che la legge in questione sancisce l'inferiorità delle relazioni omosessuali rispetto a quelle eterosessuali e traduce i pregiudizi che ha una maggioranza eterosessuale nei confronti di una minoranza omosessuale. Violazione dell'articolo 14 CEDU in combinazione con l'articolo 10 CEDU (6 voti contro 1).

**Decisione [Harkins contro il Regno Unito](#) del 15 giugno 2017 (n. 71537/14) (Grande Camera)**

*Caso già esaminato dalla Corte (art. 35 par. 2 b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); estradizione negli Stati Uniti*

Il caso riguarda l'extradizione del ricorrente negli Stati Uniti dove si terrà il processo penale di primo grado per omicidio. Nel 2012 la Corte aveva già giudicato che l'extradizione del ricorrente è compatibile con l'articolo 3 CEDU. Facendo riferimento alla giurisprudenza recente della Corte, con la sua nuova richiesta di esame, il ricorrente ha sostenuto ancora una volta che la sua estradizione viola l'articolo 3 CEDU. Ha affermato che una pena detentiva a vita senza possibilità di liberazione condizionale dovrebbe essere considerata un grave diniego di giustizia, determinando una violazione dell'articolo 6 CEDU. Quanto alla violazione dell'articolo 3 CEDU denunciata dal ricorrente, la Corte ha concluso che uno sviluppo della sua giurisprudenza non costituisce un fatto nuovo ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2 lettera b. L'invocata violazione dell'articolo 3 CEDU è quindi irricevibile (maggioranza).

Quanto all'articolo 6, la Corte ha concluso che niente indica che il ricorrente rischierebbe di essere vittima di un grave diniego di giustizia. L'invocata violazione dell'articolo 6 CEDU è irricevibile (unanimità).